

ALLEGATO B)

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

(Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani) abrogato con effetto dal 01/01/2021

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 7. Soggetti passivi

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 10. Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali

Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

Art. 13. Determinazione della tariffa

Art. 14. Articolazione della tariffa

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 20. Scuole statali

Art. 21. Tributo giornaliero

Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

ART.24-bis Riduzione per compostaggio effettuato da utenze non domestiche

Art. 25. Riduzioni per rifiuti avviati al riciclo

Art. 25-bis Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani a seguito dell'uscita dal servizio pubblico

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 27. Agevolazioni

ART.27-bis Agevolazione per nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

Art. 30. Termini, decorrenza e contenuto della dichiarazione

Art. 31. Poteri del Comune

Art. 32. Riscossione

Art. 32-bis Carta della Qualità, informazioni, rettifica degli importi addebitati e reclami

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 34. Clausola di adeguamento

Art. 35. Disposizioni transitorie

Allegati

(All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani) abrogato con effetto dal 01/01/2021

All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Per la gestione dei rifiuti si fa rimando al testo, tempo per tempo vigente, del Regolamento comunale per la gestione e disciplina del servizio rifiuti.
2. Per la classificazione dei rifiuti si fa rimando al testo, tempo per tempo vigente, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (testo unico ambientale).

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani *abrogato con effetto dal 01/01/2021*

1. Sono rifiuti assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. Per le utenze di superficie complessiva fino a 500 mq, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, i rifiuti di cui al comma 1 si considerano sempre assimilati agli urbani; per le utenze di superficie superiore a 500 mq., al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, i rifiuti di cui al comma 1 sono assimilati agli urbani fino al quantitativo espresso dal coefficiente massimo di produttività specifica kd (espresso in kg/mq/anno) di cui alla tabella 4a Allegato 1, DPR 158/99, relativo alla categoria tariffaria di contribuenza.
3. Sono comunque assimilati agli urbani senza limiti quantitativi, i rifiuti afferenti alle categorie merceologiche carta, imballaggi in cartone, imballaggi in plastica e imballaggi in legno per le quali il Comune ha attivato apposito servizio di raccolta differenziata.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Per la corretta identificazione delle sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si fa rinvio alle disposizioni del vigente regolamento comunale di gestione e disciplina del servizio rifiuti.

Art. 5. Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli

immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali a qualunque uso adibiti o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le attività produttive in genere e le sedi di enti associativi.
3. La presenza di arredo e l'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas o l'acquisizione della residenza anagrafica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, se non nei casi, modi e condizioni stabiliti dal presente regolamento.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree per i quali si realizzi il presupposto impositivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono escluse da tassazione, per espressa previsione di legge:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze, i posti auto scoperti (quale ne sia la classificazione catastale), i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili di utenze non domestiche, diverse dalle aree operative;

2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di almeno un contratto attivo di fornitura per l'erogazione di un servizio a rete essenziale quale luce, gas o acqua;
- f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,5;
- g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, identificate di norma, nei terreni o parquets di gioco, riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- h) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 8.

Art. 10. Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile dei locali e delle aree scoperte delle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1 comma 649 Legge 147/2013, non si tiene conto di quella parte di esse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nel caso delle attività di produzione industriale sono di norma escluse le aree di lavorazione, i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione i magazzini di prodotti finiti o di merci non impiegate nel processo produttivo, oltre ai locali destinati a uffici, mensa, spogliatoi, servizi e simili ove sono prodotti rifiuti urbani.

2. Non sono, in particolare, soggette alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole destinate al rimessaggio di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura e locali quali legnaie, fienili e simili;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie di lavorazione le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	DETASSAZIONE DEL
autocarrozzerie	60%
autoriparatori, gommisti, elettrauto, aree esterne attrezzate dei distributori di carburante	50%
verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50%
falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	50%
rosticcerie	50%
lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%
officine metalmeccaniche, carpenterie	40%
tipografie, stamperie, vetrerie	40%
laboratori fotografici, eliografie	30%
Pasticcerie	30%
ambulatori medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici,	20%

laboratori di analisi	
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	20%
pelletterie	20%

Per le attività non ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

4. Per fruire della detassazione per rifiuti speciali prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) presentare apposita istanza con indicazione del ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), allegare planimetria con indicazione delle superfici occupate e della loro destinazione d'uso, indicare la tipologia dei rifiuti prodotti e trasmettere idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali, la loro identificazione nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

b) comunicare entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER (catalogo europeo rifiuti), allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (es. copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD).

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse saranno assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita per i locali, da quella calpestable misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di mt. 1,50 e per le aree scoperte da quella misurata sul filo interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni.

Avvenuta la compiuta attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di mt. 1,50.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,5, in caso contrario al metro quadro inferiore.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

5. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria

è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 30, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

6. In considerazione della minor attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni sulle quali grava un vincolo storico o artistico ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., utilizzate direttamente dalla proprietà per finalità diverse da quelle commerciali, per la parte che eccede i mq.500 e fino a mq.1000 è calcolata nella misura del 30%, rimanendo non imponibile per la ulteriore parte eccedente i 1000 mq. L'agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita istanza adeguatamente documentata e decorre dal mese successivo alla sua presentazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno, con la delibera di determinazione delle tariffe annuali, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. La definizione dei costi, rilevante ai fini del calcolo della tariffa, ha luogo tenendo conto:

- a) del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti a cura dell'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dall'autorità competente;
- b) dei costi comuni propri dell'Ente che è possibile assumere a costo in base al metodo normalizzato di cui al DPR 158/99, quali i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili e dal riconoscimento, su conforme domanda, di riduzioni e agevolazioni non soggette ad autofinanziamento ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Nella commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e agli usi e alla tipologia di attività svolte.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è monomia ed è determinata sia in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti sia in rapporto alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, la quantità di rifiuti riferibili alle utenze non domestiche può essere determinata anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1 comma 658 della Legge n. 147/2013 è assicurata attraverso l'abbattimento dei costi complessivamente imputati a tali utenze in misura da determinarsi annualmente con il provvedimento di determinazione delle tariffe annuali, tenendo conto dei risultati collettivi programmati in materia di conferimento a raccolta differenziata e in modo da consentire, comunque, un ordinato e graduale passaggio a sistemi di commisurazione più prossimi al sistema puntuale.

Art. 15. Periodi di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché dichiarata entro 90 giorni.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre detto termine, la cancellazione produce i suoi effetti dalla data della sua presentazione salvo che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentare la data di effettiva cessazione. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

a) la tassa assolta da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione; in tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;

b) la dimostrazione dell'avvenuta chiusura di un'utenza di erogazione di servizi quali luce gas o acqua, intestata al contribuente per l'immobile in questione; in tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza;

c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;

d) lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario e registrata.

La presentazione della denuncia di cessazione oltre il termine previsto dalla Legge 147/2013 (30 giugno dell'anno successivo alla effettiva cessazione) configura inadempimento soggetto ad applicazione della sanzione amministrativa di euro 50,00 (cinquanta).

Ai fini di limitare la doppia imposizione tributaria, al Comune è riservata la possibilità di provvedere alla cancellazione d'ufficio in presenza di indici evidenti di cessata occupazione e/o irreperibilità.

4. Abrogato dal 2023 *(Nel caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre l'anno dell'avvenuta cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive al termine dell'occupazione se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante ovvero se il contribuente può dimostrare adeguatamente ed oggettivamente di non aver continuato l'occupazione)*

5. Le variazioni intervenute in corso d'anno, ad eccezione del numero degli occupanti, quando comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente, producono i loro effetti dalla data della variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Le variazioni verificatesi in corso d'anno o nell'anno precedente, sono oggetto di riconteggio dell'originario documento di riscossione; eventuali conguagli sono di norma riscossi, in unica soluzione, entro 30 giorni dall'emissione dell'avviso di pagamento ricalcolato o restituiti secondo quanto disciplinato per i rimborsi ovvero compensati in coincidenza con la scadenza della 1^ rata dell'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, ispirandosi all'articolazione per fasce di cui all'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono altresì essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma sono dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o militare, attività lavorativa prestata in modo stabile altrove, in Italia o all'estero, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi tenuti a disposizione da soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di enti o società, occupati da persone non residenti, il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata o, in mancanza, presuntivamente, in numero 2 (due) unità. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, dalla data di trasferimento di tutto il nucleo familiare, il numero degli occupanti viene assunto pari al numero dei componenti della nuova famiglia registrata all'AIRE. Resta salva la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, un maggior numero di occupanti qualora emergente dalle verifiche effettuate.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 (uno) occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. I medesimi oggetti si considerano utenze non domestiche se condotti da persone giuridiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetto già ivi anagraficamente residente, tenute a disposizione dallo stesso dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo da altri soggetti, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. La verifica del numero degli occupanti le utenze domestiche, ai fini della definizione della tariffa per l'anno di competenza della tassa, è effettuata all' 1 gennaio dell'anno o, per le nuove denunce, alla data di decorrenza delle stesse. Le variazioni intervenute successivamente avranno effetto dall'anno successivo.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione ispirati agli intervalli minimo-massimo della tabella 3a di cui all'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività previste dal DPR del metodo normalizzato n. 158/1999, come indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata, in relazione all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA, nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione in tutti i casi in cui l'attribuzione di un'unica categoria possa rivelarsi non idonea a rappresentare l'effettiva produzione potenziale dei rifiuti (avuto riguardo all'attività realmente esercitata nei locali o aree).
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata salvo i casi per i quali non sia distinguibile la superficie destinata all'attività, nel qual caso si applica la tariffa dell'utenza domestica.

Art. 20. Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tassa giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica incrementata del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del canone sopra citato. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone unico, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
5. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per il tributo annuale.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti (Tari), compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tassa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni a disposizione di soggetti iscritti all'AIRE che risiedano o abbiano dimora abituale all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che l'immobile non sia diversamente utilizzato: riduzione del 30%;
 - aa) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione del 66,66%;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo occupati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola o da soggetti titolari di trattamento pensionistico corrisposto a seguito di attività svolta in agricoltura: riduzione del 30%.
 - c) abitazione, in aggiunta a quella principale, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di soggetto residente: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate in sede di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa richiesta.
3. Alle utenze domestiche che hanno la disponibilità esclusiva di un'area verde pertinenziale e che, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili si applica una riduzione del 10% della tassa dovuta. La riduzione è accordata anche nel caso di disponibilità non esclusiva di un'area verde purché la superficie minima dell'area, per ciascuna utenza ad essa riferibile, sia pari almeno a 100 metri quadrati.

La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione attestante l'impegno a praticare continuativamente e in modo corretto il compostaggio domestico ovvero, qualora residenti in area agricola, ad utilizzare gli scarti organici per l'alimentazione degli animali da cortile o a provvedere al loro smaltimento in cumulo o concimaia, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo, per il soggetto passivo, di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto autorizza

altresì il Comune o il soggetto gestore a provvedere a verifiche periodiche al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Nel caso di smaltimento in proprio mediante l'utilizzo di compostiera, la riduzione è riconosciuta solo alle utenze dotate di compostiera ad uso unifamiliare, l'eventuale assegnazione di compostiera ad uso condominiale non dà luogo al riconoscimento della riduzione.

In sede di prima applicazione della riduzione, si assume quale dichiarazione, anche quella rilasciata al Servizio Ambiente al momento del ritiro della compostiera.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tassa si applica in misura ridotta del 30% ai locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 240 (duecentoquaranta) giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art.24-bis. Riduzione per compostaggio effettuato da utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico di residui, costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, si applica una riduzione del 10% della tassa dovuta.

2. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione attestante l'impegno a praticare continuativamente e in modo corretto il compostaggio, anche in cumulo o concimaia, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente.

3. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La dichiarazione sarà valida anche per gli anni seguenti, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo, per il soggetto passivo, di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto autorizza altresì il Comune o il soggetto gestore a provvedere a verifiche periodiche al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui viene accertato il venir meno delle condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25. Riduzioni per rifiuti urbani avviati al riciclo

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico e che, nell'anno solare precedente, hanno avviato al riciclo parte dei rifiuti urbani prodotti, è ammessa, ai sensi dell'art. 1 comma 649 Legge 147/2013, una riduzione della tassa dovuta sulle superfici produttive dei rifiuti urbani avviati al riciclo.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183 comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La tariffa è ridotta in via previsionale (in base all'andamento storico dell'avvio al riciclo) in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
4. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coefficiente kd massimo di cui alla tabella 4a Allegato 1, del DPR 158/99 della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo.
5. In nessun caso la riduzione di cui al presente articolo può superare la misura corrispondente alla parte variabile della tariffa. In caso di tariffa monomia, la quota variabile della tariffa coincide con l'incidenza percentuale dei costi variabili sul totale dei costi del PEF dell'anno di riferimento, come approvato dall'Ente territorialmente competente e validato da Arera.
6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo mediante apposita comunicazione da inviare al Comune tramite PEC, redatta su modello predisposto dall'ente e allegando la documentazione indicata nel modulo stesso. L'omessa presentazione della documentazione comporta la perdita del diritto alla riduzione e il recupero della tassa eventualmente scontata in via preventiva.
7. Il Servizio Tributi, a seguito delle verifiche effettuate dal Servizio Ambiente, a cui compete il sindacato sulla completezza e veridicità della documentazione presentata, nonché ogni correlata decisione operativa, provvederà all'emissione di eventuale conguaglio a debito o a credito, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
8. La riduzione di cui al presente articolo, così come sopra disciplinata, è ammessa anche a favore delle utenze non domestiche che possono dimostrare di aver avviato a recupero parte dei rifiuti urbani prodotti.

Art. 25 bis Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani a seguito dell'uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui comma 1 del presente articolo devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2 entro il termine previsto è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà

di avviare a riciclo in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni. L'utenza che intenda rientrare nel perimetro del servizio pubblico prima della scadenza del predetto termine, deve comunicarlo tramite PEC al Comune utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e di tempi di svolgimento sia di costi.

6. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tassa che resta dovuta per la sola parte fissa. In caso di tariffa monomia, la quota variabile della tariffa coincide con l'incidenza percentuale dei costi variabili sul totale dei costi del PEF dell'anno di riferimento, come approvato dall'Ente territorialmente competente e validato da Arera.

7. L'esclusione della parte variabile della tassa è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno, completa della documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La mancata presentazione della documentazione o la sua inidoneità a comprovare il totale recupero dei rifiuti prodotti, comporta la perdita del diritto alla riduzione e il recupero della tassa scontata in via preventiva. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento della dichiarazione dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, se successiva al 30 Giugno, con decorrenza dall'anno successivo.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Le condizioni previste al comma precedente debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio e al competente Ufficio Comunale. Dalla data della diffida, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni lavorativi a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sul tributo.

Art. 27. Agevolazioni

1. Si stabilisce l'esenzione per i locali e le aree direttamente condotti dall'amministrazione comunale quali sede di uffici o servizi pubblici o di pubblica utilità.

2. Si stabilisce inoltre la possibilità di esentare i locali e le aree di proprietà comunale, affidati ad enti no profit o aziende consortili, in forza di una convenzione, per la parte di essi destinata allo svolgimento di attività o progetti riconosciuti dall'Amministrazione di forte rilevanza sociale o di attività che si configurano quale servizio pubblico, reso all'Amministrazione per il tramite della convenzione.

3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 27-bis Agevolazione per nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo

1. Al fine di favorire l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo (artigianali e piccola media impresa, commerciali, turistiche e di servizi), sono esonerati dal pagamento della tassa sui rifiuti, fino alla concorrenza di euro 500,00 su base annua, gli immobili occupati direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività, da parte di nuove imprese formate da "giovani imprenditori", costituite dopo la data di entrata in vigore della presente norma, come dovrà risultare dalla data di iscrizione alla CCIAA o di attribuzione della partita IVA.

2. L'agevolazione in oggetto decorre dall'anno successivo all'avvio dell'attività e ha durata limitata ai successivi tre anni dall'avvio dell'attività medesima.

3. Per usufruire dell'agevolazione, l'impresa dovrà avere la sede legale ed operativa nel Comune di Zola Predosa, nel medesimo immobile per il quale viene richiesta l'agevolazione.

4. I requisiti per accedere all'agevolazione, oltre a quanto indicato ai precedenti commi, sono individuati in una delle seguenti situazioni:

- nel caso di imprese individuali, il titolare dovrà essere persona di età non superiore ai 40 anni alla data di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della Partita I.V.A.;
- nel caso di società, i 2/3 delle quote societarie (66,67%) dovranno essere detenute da persone fisiche di età non superiore ai 40 anni e, in ogni caso, il legale rappresentante della società dovrà essere persona di età non superiore ai 40 anni;
- nelle società di persone in cui tutti i soci siano legali rappresentanti, i 2/3 del capitale sociale dovrà essere rappresentato da neoimprenditori di età non superiore ai 40 anni;
- nelle società in cui tutti i soci siano neoimprenditori, i 2/3 del capitale sociale dovrà essere rappresentato da neoimprenditori di età non superiore ai 40 anni;

Per persona di età non superiore ai 40 anni si intende chi non abbia compiuto il 41° anno di età alla data di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della Partita I.V.A.

5. L'agevolazione competerà anche alle imprese nate dalla cessione d'azienda da padre a figlio, a condizione che il figlio prima non esercitasse un'attività di impresa o di lavoro autonomo e che esista un atto di cessione d'azienda e un nuovo numero di iscrizione C.C.I.A.A.
6. I soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui al presente Regolamento devono presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, mediante la quale attesteranno la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui ai precedenti commi, entro il termine del *31 gennaio* dell'anno immediatamente successivo a quello di inizio della nuova attività, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal comune.
7. Le domande-autocertificazioni devono essere inoltrate attraverso servizio postale con raccomandata A.R., inviate tramite PEC o presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale. Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
8. Le domande pervenute tardivamente rispetto al termine di cui al comma 6 saranno considerate nulle limitatamente al periodo già decorso e fino alla data di presentazione della domanda. Nel caso di richieste tardive, l'agevolazione si applicherà quindi, dalla data di presentazione della domanda fino al termine del triennio di cui al precedente comma 2.
9. I soggetti che usufruiranno dell'agevolazione prevista al comma 1 saranno comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione della denuncia ed ogni altro adempimento richiesto in materia di tassa rifiuti. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
10. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. E' prevista l'applicazione di una sola riduzione o agevolazione. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà attribuita quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni del numero di occupanti devono essere dichiarate al Comune con le modalità e nei termini previsti al successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del nucleo familiare residente, che vengono invece rilevate d'ufficio. Resta dovuta la denuncia, nei termini sopra citati, quando la variazione degli occupanti riguarda un'utenza composta da più nuclei familiari, anche se residenti.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Termini, decorrenza e contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione di occupazione, variazione e/o cessazione deve essere presentata, a cura del soggetto passivo, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo alla sua presentazione, utilizzando gli appositi modelli messi gratuitamente a disposizione dal Comune; la dichiarazione assume anche valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art.6 del TQRIF di cui alla delibera ARERA n. 15/2022.

La presentazione oltre il termine sopra indicato, purché entro il termine stabilito dalla Legge 147/2013 (30 giugno dell'anno successivo), non costituisce violazione ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie.

La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa, nel qual caso la dichiarazione deve essere presentata nei termini previsti dal primo periodo del presente comma.

2. Il mancato rispetto del termine dichiarativo relativo all'inizio del possesso, occupazione o detenzione è sanzionato a titolo di omessa dichiarazione relativa all'intera annualità.

3. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.

4. Abrogato dal 2023 (*Le richieste di riduzione della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della richiesta*)

5. L'omissione o infedeltà della dichiarazione si intende tacitamente confermata anche per ciascuna delle annualità successive fino a quando il contribuente non provveda a presentare o rettificare la propria dichiarazione nei termini previsti dalla Legge 147/2013.

6. La dichiarazione, originaria o di variazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo e-mail) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) i dati identificativi (cognome, nome e codice fiscale) degli eventuali occupanti non residenti, che, in aggiunta al nucleo familiare residente, dimorino nell'abitazione in modo non occasionale;
- c) il numero effettivo dei soggetti occupanti l'utenza;
- d) l'ubicazione dei locali o aree, completa di numerazione civica esterna ed interna, se esistente;
- e) la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;

- g) l'indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal dichiarante, e del titolo di possesso o occupazione;
- h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- i) la sottoscrizione dell'intestatario della denuncia.

7. La dichiarazione, originaria o di variazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi della società/ditta/ente soggetto passivo (denominazione e ragione sociale completa, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, recapiti telefonici e indirizzo e-mail, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA, iscrizione all'albo degli artigiani);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici);
- c) l'ubicazione dei locali o aree, completa di numerazione civica esterna ed interna, se esistente;
- d) la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
- f) l'indicazione del proprietario dell'immobile, se soggetto diverso dal dichiarante, e del titolo di possesso o occupazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) la sottoscrizione dell'intestatario della denuncia.

8. La dichiarazione di cessazione, per entrambe le tipologie di utenza, deve contenere:

- a) le generalità del contribuente;
- b) la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- c) l'ubicazione dei locali o aree, completa di numerazione civica esterna ed interna, se esistente;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) l'eventuale documentazione probatoria dell'effettiva perdita della disponibilità dei locali e aree;
- f) la sottoscrizione dell'intestatario della denuncia;

9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante o dal suo legale rappresentante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta raccomandata, tramite fax o posta elettronica, accompagnata da un documento di identità, o con posta certificata o compilata online attraverso i canali resi disponibili dall'ente. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di

servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata. La tassa è liquidata in due rate, comprensive del tributo provinciale, con scadenza il 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine del 16 giugno. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza della prima rata; in caso di disguidi e recapito oltre i termini di scadenza della prima rata, il contribuente può effettuare il pagamento senza applicazione di alcuna penalità aggiuntiva.

2. I contribuenti per il versamento della tassa sui rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o apposito bollettino di conto corrente postale.

2-bis. Il contribuente che si trovi in situazione di temporanea ed oggettiva difficoltà economica che non gli consente il pagamento del tributo dovuto con le rate previste nell'avviso di pagamento, può presentare una documentata domanda di maggiore rateazione, dimostrando, con ogni mezzo, l'impossibilità a rispettare i termini ordinari assegnati.

Il funzionario responsabile TARI, valuta la richiesta nella logica di facilitare l'assolvimento dell'adempimento tributario e al contempo favorire il completo pagamento nel più breve tempo consentito e, riscontrata la presenza dei necessari presupposti, ammette l'interessato al beneficio di una maggiore rateizzazione, predisponendo il piano personalizzato di pagamento considerando che di norma l'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad euro 50,00 e che l'importo complessivo dell'avviso dovrà essere corrisposto entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta.

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e velocizzare l'azione amministrativa, con la prima rata della Tari in scadenza al 16 giugno è liquidato anche il saldo, positivo o negativo, relativo all'anno precedente, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di Tari per l'anno di riferimento.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento inviato per posta semplice, è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'atto indica l'importo della tassa non versata, con addebito delle spese di notifica, e definisce il termine

di sessanta giorni dalla ricezione per eseguire il versamento, decorso il quale, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'art.13 del D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi di mora e aggravio delle spese di riscossione.

Nel caso in cui l'invito di pagamento sia stato notificato ai sensi di legge, entro i termini previsti al comma 1, al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate è notificato direttamente avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento con irrogazione immediata della sanzione di cui all'art.13 del D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi di mora e addebito delle spese di notifica. Si applica il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali con riferimento alla possibilità di rateizzazione.

32-bis Carta della Qualità, informazioni, rettifica degli importi dovuti e reclami

1. La Carta della Qualità, approvata dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per il Servizio Idrico e Rifiuti (ATERSIR) definisce i principi e gli standard del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed è resa disponibile attraverso il sito web del Comune; nella Carta della Qualità sono individuate le specifiche modalità per proporre reclamo in caso di violazione dei principi e/o mancato rispetto degli standard definiti nella stessa Carta o per l'inosservanza da parte del gestore delle condizioni di erogazione previste nel Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il contribuente può presentare al Servizio Tributi del Comune, richiesta di informazione, reclamo scritto ovvero richiesta di rettifica degli importi addebitati con l'avviso bonario di cui all'art. 32, in relazione al servizio di bollettazione TARI, al piano tariffario od alle modalità di applicazione del tributo; il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI, lo Sportello del cittadino e scaricabile dal sito web comunale.

3. Le richieste di informazioni relative al servizio di bollettazione TARI, al piano tariffario od alle modalità di applicazione del tributo possono essere presentate con le seguenti modalità:

a) in forma verbale mediante contatto telefonico o accesso diretto a sportello negli orari e con le modalità indicate sul sito istituzionale;

b) in forma scritta mediante richiesta in carta libera inoltrata via mail/pec, ovvero in forma cartacea anche mediante accesso allo Sportello per il Cittadino;

4. I reclami scritti relativi al servizio di bollettazione TARI, al piano tariffario, alle modalità di applicazione del tributo od ai rapporti con l'utenza nonché le richieste di rettifica degli importi addebitati con l'avviso bonario possono essere presentate al Servizio Tributi mediante i modelli messi a disposizione dall'ente, scaricabili anche dal sito internet del Comune, o compilando l'apposito form online; è fatta salva la possibilità per il contribuente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto, purché la comunicazione contenga le informazioni previste dal modello.

5. Sono fatti salvi gli istituti dell'autotutela (con la quale è possibile richiedere una rettifica degli importi addebitati) e del ricorso giurisdizionale;

6. Per quanto di competenza, il Servizio tributi fornirà, in via prioritaria con posta elettronica, risposta ai reclami e alle richieste di informazione di norma entro 30 giorni dall'istanza. Se la richiesta attiene ad un ricalcolo della bollettazione TARI la stessa sarà evasa di norma entro 60 giorni dall'istanza; qualora, dall'eventuale richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, si evidenzia un credito a favore del

contribuente, restano salve le disposizioni che disciplinano il rimborso tributario ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie.

TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 33. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 34. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 35. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

3. Il termine per la presentazione della dichiarazione iniziale TARI per l'anno 2014, vincolante per i soggetti che non avevano già presentato dichiarazione ai fini TARSU o TARES, nonché per tutti coloro che hanno iniziato l'occupazione di locali e aree o hanno variato la situazione precedentemente dichiarata nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, è fissato al 30 settembre 2014.

4. In fase di prima applicazione del presente regolamento, ai fini dell'agevolazione prevista all'art. 23 comma 3, per l'anno 2014 si considerano validamente presentate anche le dichiarazioni pervenute entro il 30 settembre 2014.

ALLEGATO A (abrogato con effetto dal 01/01/2021)

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
01. Musei, scuole, biblioteche, enti pubblici, ordini professionali, associazioni culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive e simili
02. Cinematografi, teatri e simili
03. Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta e simili
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre e simili
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni e simili
07. Alberghi, residence, case per ferie, agriturismo: con ristorante
08. Alberghi, residence, case per ferie, agriturismo: senza ristorante
09. Collegi, convitti, case di cura e di riposo, caserme e simili
10. Studi medici e veterinari, ambulatori analisi, poliambulatori pubblici e privati, ospedali e simili
11. Uffici, agenzie assicurative, di viaggio e simili
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Negozi di abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie, ferramenta e altri beni durevoli e simili
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze e simili
15. Negozi particolari quali antiquariato, filatelia, oreficeria, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, vendita di piccoli animali e simili
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere, saloni di bellezza e simili
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tappezziere, lavanderie e simili
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommisti
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e simili
23. Birrerie, hamburgerie, mense e simili
24. Bar, caffè, pasticcerie e simili
25. Supermercati, pane e pasta, pasta fresca, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio e da asporto, rosticceria e simili
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale gioco e simili